



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MONGRANDO.

REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Il Sindaco
Urbanista incaricato

Il Responsabile del procedimento

Il Segretario

DICEMBRE 2022 - AGGIORNAMENTO APRILE 2023

Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 26.06.2023

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI.....	5
Art. 1 Compiti e scopi.....	5
Art. 2 Competenze in materia di igiene e sanità pubblica.....	5
TITOLO II - IGIENE DEL TERRITORIO.....	5
CAPITOLO 1 - SUOLO E ACQUE SUPERFICIALI.....	5
Art. 3 - Opere.....	5
Art. 4 - Impaludamenti.....	5
Art. 5 - Canali.....	5
Art. 6 - Irrigazioni.....	6
Art. 7 - Bacini di raccolta di acqua a scopo agricolo.....	6
Art. 8 - Acque meteoriche.....	6
Art. 9 - Protezione del suolo dall'inquinamento. Depositi esterni.....	6
Art. 10 - Aree Libere.....	7
CAPITOLO 2 . CASE RURALI E PRESENZA DI ANIMALI NELL'ABITATO.....	7
Art. 11 – Case rurali e pertinenze – Norme generali e definizione.....	7
Art. 12 – Requisiti delle aree libere in ambito rurale.....	7
Art. 13 – Presenza di animali nell'abitato.....	7
Art. 14 – Autorizzazione alla detenzione di animali nell'abitato.....	8
CAPITOLO 3 – FOGNATURE E SCARICHI.....	8
Art. 15 - Scolo acque.....	8
Art. 16 - Acque meteoriche cortili.....	8
Art. 17 - Fognatura domestica.....	8
Art. 18 - Prolungamento condotti verticali dei servizi igienici.....	8
Art. 19 - Modalità di costruzione.....	9
Art. 20 - Allacciamento alla fognatura degli scarichi civili.....	9
CAPITOLO 4 – SCARICHI PRODUTTIVI.....	9
Art. 21 - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi.....	9
Art. 22 - Autorizzazioni.....	9
Art. 23 - Divieto di utilizzare detersivi in torrenti e corsi d'acqua.....	9
Art. 24 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi domestici e produttivi.....	9
CAPITOLO 5 – SCARICHI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.....	10
Art. 25 - Disciplina dello spandimento su terreno di liquami e di deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici (Delibera Com. Min. 4/02/77)- Premesse generali.....	10
Art. 26 - Procedure, vincoli e divieti.....	10
Art. 27 - Depositi temporanei di liquami art. 236 del T.U. delle leggi sanitarie.....	10
TITOLO III – IGIENE EDILIZIA.....	11
CAPITOLO 6 - NORME GENERALI.....	11
Art. 28 - Opere edilizie.....	11
Art. 29 - Titoli abilitativi.....	11
Art. 30 - Eccezioni.....	11
Art. 31 – Igiene del cortile e degli spazi privati.....	11
Art. 32 - Fondazioni di edifici.....	11

COMUNE DI MONGRANDO

Art. 33 - Costruzione su terreni umidi	11
Art. 34 - Isolamento dei fabbricati	11
Art. 35 - Intercapedini e vespai	11
Art. 36 - Materiale di demolizione	12
Art. 37 - Demolizioni - Modalità	12
Art. 38 - Materiali vietati	12
Art. 39 - Strutture e infissi	12
Art. 40 - Utilizzo locali seminterrati ed interrati	13
Art. 41 - Aerazione cantinati	13
Art. 42 - Impianti di condizionamento	13
Art. 43 - Canali di gronda e pluviali	14
Art. 44 - Misure contro l'intrusione di ratti e di volatili negli edifici	14
CAPITOLO 7 - EDILIZIA RESIDENZIALE	15
Art. 45 – Edifici civili (residenziali e assimilati) norme generali	15
Art. 46 - Tipologia dei locali	15
Art. 47 - Superfici minime	15
Art. 48 - Altezza interna dei locali	15
Art. 49 - Soppalchi	16
Art. 50 - Illuminazione e aerazione dei locali	16
Art. 51 - Installazione apparecchi a combustione negli alloggi	17
Art. 52 - Servizi igienici e stanze da bagno	17
Art. 53 - Cucine	18
Art. 54 - Acqua potabile	18
Art. 55 - Verande	18
Art. 56 - Camini	19
Art. 57 - Canne fumarie	19
Art. 58 - Scale	19
Art. 59 - Parapetti	19
Art. 60 - Impianto di riscaldamento	20
Art. 61 - Vigilanza igienico - sanitaria delle case	20
Art. 62 - Dichiarazione di unità immobiliare antigienica	20
Art. 63 - Dichiarazione di unità immobiliare inagibile	20
CAPITOLO 8 - EDILIZIA NON RESIDENZIALE	21
Art. 64 - Impianti natatori, piscine	21
Art. 65 - Requisiti tecnici degli impianti natatori	22
Art. 66 - Controlli sull'acqua di piscina	22
Art. 67 - Impianti sportivi	22
Art. 68 - Impianti sportivi con presenza complessiva superiore a 100 persone	22
Art. 69 - Impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze	23
Art. 70 - Palestre	23
Art. 71 - Requisiti tecnici delle palestre	23
Art. 72 - Palestre a bassa utenza	24
Art. 73 - Palestre scolastiche	24
Art. 74 - Scuole di danza o di ballo	25
Art. 75 - Attività di fisioterapia o equipollenti e massaggi	25

COMUNE DI MONGRANDO

Art. 76 - Locali di pubblico spettacolo	25
Art. 77 - Luoghi di pubblico spettacolo all'aperto	25
Art. 78 - Attività di Acconciatori	26
Art. 79 - Attività di estetista, trucco permanente e semipermanente, onicotecnico, applicazione ciglia finte ...	26
Art. 80 - Attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente	27
Art. 81 - Strutture ricettive alberghiere	27
Art. 82 - Strutture ricettive extra-alberghiere.....	27
Art. 83 - Agriturismi e campeggi.....	28
Art. 84 - Aree di sosta per camper e caravan.	28
Art. 85 - Studi medici privati: caratteristiche dei locali	29
Art. 86 - Strutture parascolastiche	29
Art. 87 - Altre strutture scolastiche.....	29
Art. 88 - Locali per fumatori.....	31
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 89 - Sanzioni	31

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Compiti e scopi

1. Il presente Regolamento disciplina la materia dell'igiene e sanità pubblica in attuazione ed interpretazione della legislazione nazionale e regionale adeguandola ed integrandola in relazione alle particolari condizioni locali.
2. Per quanto non compreso nel presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e nelle altre normative emanate dallo Stato e dalla Regione Piemonte sulle specifiche materie.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di igiene e sanità pubblica determina l'abrogazione delle indicazioni contenute nel presente documento con esse incompatibili.

Art. 2 Competenze in materia di igiene e sanità pubblica

1. Il Sindaco, quale autorità sanitaria, provvede nel territorio del Comune e, secondo la propria competenza, alla tutela della sanità pubblica.
2. Il Sindaco attua l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente, nell'ambito del territorio comunale, fatte salve le funzioni attribuite in base all'ordinamento comunale e quelle delegate o attribuite dalla legge ad altri organi o enti.
3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria, si avvale dei competenti Servizi ASL, col concorso dei Servizi Comunali, da attivarsi ciascuno secondo le specifiche competenze. Nel caso in cui si evidenziassero problematiche sanitarie collegabili a particolari criticità ambientali, potrà essere attivato il Dipartimento Provinciale ARPA.

TITOLO II - IGIENE DEL TERRITORIO

CAPITOLO 1 - SUOLO E ACQUE SUPERFICIALI

Art. 3 - Opere

1. Chiunque intenda realizzare opere sul suolo, che possano interessare il naturale deflusso delle acque sotterranee e superficiali fuori dal fondo privato, deve prima ottenere l'autorizzazione del competente Servizio comunale.
2. Nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali o sul suolo derivanti da insediamenti civili o produttivi, dovranno essere eventualmente previsti idonei impianti di trattamento, secondo le indicazioni dell'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione, al fine di perseguire i requisiti di qualità ambientale del sito ove avviene lo scarico.

Art. 4 - Impaludamenti

1. I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti predisponendo, qualora occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento.
2. Così pure i proprietari e gli utenti dei canali artificiali e fossi di proprietà privata dovranno mantenerli in buono stato a loro cura e spese.

Art. 5 - Canali

1. È vietato costruire qualsiasi opera sul corso di canali di acque superficiali che, impedendo il normale deflusso delle acque dai terreni o dai canali o bacini adiacenti, determinino impaludamenti nei terreni stessi o sulle sponde dei detti canali o bacini.
2. È altresì vietato compiere qualsiasi operazione che comporti l'utilizzo di detersivi, saponi, o sostanze comunque contenenti tensioattivi sulle rive o nei corsi d'acqua.

Art. 6 - Irrigazioni

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sui terreni, sono permesse solo a condizione che l'acqua abbia, durante tale tempo, un continuo ricambio e siano fatte in modo che i terreni stessi non divengano paludosi.

Art. 7 - Bacini di raccolta di acqua a scopo agricolo

1. I bacini e altri contenitori di raccolta di acqua, a scopi agricoli ed industriali, devono essere situati, costruiti e tenuti puliti in modo che non risultino nocivi alla salute pubblica.
2. Non sono tollerate e debbono esaurirsi e prosciugarsi le acque stagnanti nell'interno dei cortili delle cascine e nelle vicinanze di qualunque abitazione.

Art. 8 - Acque meteoriche

1. Le acque meteoriche cadute sui tetti delle case e le acque pluviali dei cortili, dovranno essere convenientemente raccolte ed a cura del proprietario convogliate alle fognature cittadine (linee delle acque bianche o miste).
2. In caso di assenza di fognatura comunale bianca, è vietato in ogni caso lo scarico diretto o l'immissione delle acque meteoriche nelle acque sotterranee (art. 113 D.Lgs n. 152/2006).
3. In caso di assenza della fognatura comunale, potrà essere consentito lo smaltimento delle acque meteoriche nei corsi d'acqua superficiali, oppure nel suolo e sottosuolo, previa acquisizione dei necessari nulla osta o autorizzazioni da parte degli Enti competenti, e con l'esclusione dei casi soggetti alla disciplina del D.P.G.R. Piemonte n. 1/R del 20.02.2006 e s.m.i., per i quali è fatto obbligo di presentare il piano di prevenzione e di gestione ai sensi del citato Regolamento. Per l'individuazione dell'Ente competente si fa riferimento alla L.R. Piemonte n. 48 del 17/11/1993.
4. Quando le acque da allontanare provengano da edifici destinati ad uso produttivo o misto o provengano da superfici impermeabili di grandi dimensioni, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo o nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.
5. In caso di esistenza di rete separata, le acque meteoriche devono essere collegate alla fognatura per acque bianche.

Art. 9 - Protezione del suolo dall'inquinamento. Depositi esterni

1. Ad eccezione delle attività autorizzate ai sensi di leggi speciali nazionali e regionali, gli stoccaggi esterni fuori terra di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e rifiuti, anche se recuperabili, devono essere realizzati e condotti in modo da non produrre inquinamento del suolo ed inconvenienti igienici o fastidi al vicinato. I materiali di costruzione dei contenitori devono essere compatibili con le sostanze detenute e resistenti all'eventuale azione corrosiva.
2. Le piazzole prescelte per lo stoccaggio devono essere poste a distanza di sicurezza dal transito di veicoli, dalla movimentazione di merci diverse, da pozzetti e caditoie, da terreno nudo e da acque superficiali correnti o stagnanti.
3. Ogni stoccaggio costituito da uno o più recipienti mobili quali fusti, barili, taniche, cisterne o serbatoi carrellabili, deve essere posto su pavimentazione piena, su sede dotata di pozzetto di raccolta per gli sversamenti e di idoneo cordolo perimetrale. I contenitori possono essere movimentati solo quando ben chiusi. Eventuali travasi vanno effettuati all'interno della piazzola di stoccaggio.
4. Per lo stoccaggio di piccoli quantitativi sono ammessi sistemi di contenimento a cassonetto, fabbricati allo scopo purché garantiscano la medesima efficacia.
5. Il sistema di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche provenienti da piazzali destinati a depositi, dovrà essere conforme all'art. 16.3 indipendentemente dall'estensione della superficie di riferimento.

Art. 10 - Aree Libere

1. La salvaguardia dell'igiene del suolo è indispensabile anche allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti, di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti, insetti ed erbe infestanti allergogeniche.
2. I cortili, i terreni scoperti e le aree libere dei centri abitati devono essere tenuti costantemente in stato di pulizia e manutenzione a cura dei proprietari o conduttori, sgombri da vegetazione infestante, sterpi, nonché rifiuti di ogni genere, devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.
3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato il loro accatastamento all'esterno, al fine di impedire la deposizione di uova con conseguente crescita di zanzare; nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno. Non è, di norma, consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.
4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici deve rispettare le indicazioni della D.P.G.R. Piemonte n. 10/R del 29.10.2007 e in ogni caso deve essere svolta con accorgimenti e in condizioni tali da contenere al massimo possibile la diffusione di odori molesti.

CAPITOLO 2 . CASE RURALI E PRESENZA DI ANIMALI NELL'ABITATO

Art. 11 – Case rurali e pertinenze – Norme generali e definizione

1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.
2. Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.
3. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.
4. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione.
5. Se si tratta di case rurali con un corpo di fabbrica in comune tra stalla ed abitazione, le aperture delle stalle devono mantenere avere una distanza non inferiore ai 3 m. in linea orizzontale dalle finestre delle abitazioni che insistono sulla stessa facciata.
6. Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati d'ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

Art. 12 – Requisiti delle aree libere in ambito rurale

I cortili, le aie, gli orti o i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 13 – Presenza di animali nell'abitato

1. Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell'abitato. È consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con eventuali altri regolamenti. In ogni caso dalla presenza di animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato.

2. Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive non strettamente connesse all'uso familiare; per uso familiare si intende l'utilizzo per i consumi della sola famiglia.

3. Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di un numero massimo di capi in età adulta pari a non più di 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini, 2 camelidi (alpaca e lama).

4. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi anche appartenenti a specie diverse. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.

Art. 14 – Autorizzazione alla detenzione di animali nell'abitato

Coloro che intendono detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco.

CAPITOLO 3 – FOGNATURE E SCARICHI

Art. 15 - Scolo acque

1. Tutte le strade, le piazze ed in genere il suolo pubblico e d'uso pubblico devono essere provviste di facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

2. Il convogliamento deve essere fatto per mezzo di canali coperti o tubazioni a pareti impermeabili e a perfetta tenuta; le giunzioni devono essere isolate dai muri e dalle condutture delle reti di distribuzione dell'acqua potabile e devono essere poste ad un livello inferiore ad esse; la immissione nelle fognature o condotti assimilabili ad esse dovrà essere dotato di idoneo sifone ispezionabile.

3. La costruzione dei condotti che interessano proprietà private e la loro conservazione in perfetto stato, sono a carico del proprietario, con facoltà dell'Ente Gestore di provvedere direttamente ai lavori a spese del proprietario stesso in caso di inadempienza.

Art. 16 - Acque meteoriche cortili

1. I proprietari di stabili non possono dare sfogo alle acque dei loro cortili o siti interni sul suolo pubblico.

2. I giardini, gli orti e i prati annessi alle abitazioni e le aree fabbricabili devono essere dotati di canali per lo smaltimento delle acque, ed in ogni caso i loro piani di scolo dovranno essere disposti in modo che le acque non possano essere dirette contro i muri di fabbrica.

3. Quando le acque da allontanare provengono da edifici destinati ad uso produttivo o misto, sono soggette alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n.1/R., recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne", con le prescrizioni del caso, dall'Autorità competente al controllo degli scarichi.

Art. 17 - Fognatura domestica

1. È vietata la immissione nelle condotte di scarico degli edifici di qualsiasi oggetto o materiale che possa ostacolarne il regolare deflusso.

2. Ogni guasto delle condotte di scarico, da cui possano derivare infiltrazioni, esalazioni moleste, inquinamento dell'acqua o umidità, deve essere immediatamente riparato dal proprietario.

Art. 18 - Prolungamento condotti verticali dei servizi igienici

I condotti verticali dei servizi igienici dovranno trovare sfogo al di sopra della copertura del fabbricato a cui servono, a quota tale da non generare molestia e danno ai vicini; nel caso in cui i servizi igienici non siano dotati di finestre apribili, le canne necessarie alla ventilazione primaria e secondaria dovranno essere distinte, come previsto dalla Legge n.166/75.

Art. 19 - Modalità di costruzione

I condotti per gli scarichi liquidi di ogni natura, tanto interni quanto esterni alla proprietà, dovranno essere fatti di materiale impermeabile, ben connessi nei giunti in modo da impedire qualsiasi infiltrazione od esalazione e così disposti e mantenuti da assicurare sempre libero deflusso.

Art. 20 - Allacciamento alla fognatura degli scarichi civili

1. Ai sensi della L.R. Piemonte n.13/90 tutti gli scarichi civili domestici devono essere collegati alla fognatura pubblica se canalizzabili in meno di 100 metri, fatte salve motivate deroghe, da parte dell'Autorità competente.

2. Gli scarichi civili non collegabili alla pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi delle normative vigenti; possono essere recapitati in acque superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo seguendo le norme tecniche di cui all'allegato 5 alla Deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977.

3. Prima dell'innesto della condotta privata di scarico delle acque nere nella fognatura pubblica, sarà collocato un intercettatore idraulico o tubo a sifone facile ad essere ispezionato ed accessibile da apposito pozzetto di ispezione munito di chiusino.

4. Per quanto sopra indicato, fare inoltre riferimento al "Regolamento d'utenza del servizio idrico integrato" A.T.O.

CAPITOLO 4 – SCARICHI PRODUTTIVI

Art. 21 - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole che non rientrano tra gli insediamenti civili.

Art. 22 - Autorizzazioni

1. La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, è stabilita dal Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per i domestici, dalla L.R. Piemonte n. 13/90.

2. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente alla quale spettano inoltre le attività di controllo.

Art. 23 - Divieto di utilizzare detersivi in torrenti e corsi d'acqua

È vietato compiere qualsiasi attività che comporti l'immissione di detersivi, saponi o sostanze comunque contenenti tensioattivi sulle rive o nei corsi d'acqua; la vigilanza ed il controllo sugli scarichi sono compito dei soggetti autorizzanti che si possono avvalere del Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Art. 24 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi domestici e produttivi

Per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi domestici e produttivi, nonché per la qualità dei corpi idrici insistenti sul territorio comunale si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e dai provvedimenti nazionali e regionali ad esso collegati.

CAPITOLO 5 – SCARICHI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 25 - Disciplina dello spandimento su terreno di liquami e di deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici (Delibera Com. Min. 4/02/77)- Premesse generali

1. Lo spandimento di liquame e di letame sul suolo adibito ad uso agricolo è consentito solo ai fini di una corretta pratica agronomica intesa alla fertilizzazione e all'ammendamento del terreno stesso, e sempre che non vi sia la presenza di sostanze tossiche o nocive.
2. Come suolo adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque soggetta al commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione o mantenimento del verde

Art. 26 - Procedure, vincoli e divieti.

1. Le operazioni di spandimento dovranno essere sospese e potranno essere vietate ogni qualvolta si registri:
 - un deterioramento delle caratteristiche dell'acqua prelevata ad uso idropotabile dalle falde sotterranee;
 - la sussistenza di odori molesti interessanti insediamenti abitativi.
2. Le operazioni di trasporto e spandimento dovranno avvenire con l'ausilio di mezzi idonei, e con metodi tali da impedire l'imbrattamento di aree e strade pubbliche o private ad uso pubblico, nonché la diffusione di odori molesti e di insetti.
3. Sono comunque vietati gli scarichi puntuali di liquami zootecnici e di colaticci derivanti da concimaie, vanno collegati alla fognatura là dove esistente
4. Sono inoltre vietate le operazioni di spandimento di liquami o letami prodotti da allevamenti interessati da patologie infettivo-diffusive trasmissibili per contatto o per via oro- fecale, se non previa igienizzazione del materiale e adeguato tempo di stoccaggio.

Art. 27 - Depositi temporanei di liquami art. 236 del T.U. delle leggi sanitarie

1. I depositi temporanei devono avere pavimentazione e pareti impermeabili e devono essere coperti; è ammessa l'assenza di una o più pareti quando la modalità di costruzione sia tale da assicurare la detenzione dei volumi desiderati di materiale senza dispersioni esterne. In caso di detenzione di liquame non trattato il deposito deve essere suddiviso in almeno 4 sezioni, ai fini di una turnazione che consenta la maturazione del liquame.
2. In nessun caso potrà aversi contaminazione del suolo circostante o la formazione di scarico puntuale.
3. I depositi temporanei devono distare almeno 25 metri dall'insediamento del titolare ed almeno 50 metri da altri insediamenti abitativi (art. 11 comma 3 lettera d del DPGR Piemonte n. 10/R del 29/10/2007)
4. Ai fini del presente regolamento, non costituiscono deposito temporaneo di letami:
 - gli accumuli derivanti dal loro deposito su terreno agricolo, quando lo spandimento venga eseguito entro le successive 48 ore, salvo cause di forza maggiore, e che gli eventuali liquami siano già stabilizzati;
 - gli accumuli derivanti dalla loro giacenza presso orti e giardini privati, al fine del loro successivo utilizzo, a condizione che sotto e sopra il cumulo siano posizionati teli impermeabili in plastica, che gli accumuli distino almeno 50 metri da altre abitazioni, e che in caso trattasi di liquami gli stessi siano già stabilizzati all'origine.

TITOLO III – IGIENE EDILIZIA

CAPITOLO 6 - NORME GENERALI

Art. 28 - Opere edilizie

1. A termine degli artt. 218 e 219 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, le opere di qualsiasi natura che interessino la salubrità degli edifici compresi nel territorio comunale devono essere conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Per la parte relativa alle opere di acquedotto e fognatura va inoltre acquisito il parere di competenza da parte dell'Ente Gestore.

Art. 29 - Titoli abilitativi

Qualsiasi intervento soggetto a titolo abilitativo/comunicazione dovrà rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 30 - Eccezioni

Nel caso di edifici esistenti di vecchia costruzione le cui caratteristiche non siano conformi a quanto prescritto dal presente Regolamento in termini di altezze minime e/o di rapporto aeroilluminante, qualora sottoposti a interventi edilizi, comunque denominati, vige l'applicabilità della deroga di cui alla D.G.R. Piemonte n. 20-10187 del 1/08/2003 (BUR n. 33 del 14/08/2003) "Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio".

Art. 31 – Igiene del cortile e degli spazi privati

Tutte le aree libere del suolo fabbricabile, spazi tra casa e casa, cortili, vicoli e passaggi privati, ecc. debbono essere sistemati in modo da favorire lo scolo delle acque, evitando il ristagno di acqua e l'impantanamento.

Art. 32 - Fondazioni di edifici

È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente (Titolo V D.lgs. n. 152/06).

Art. 33 - Costruzione su terreni umidi

Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto a infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

Art. 34 - Isolamento dei fabbricati

Devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

Art. 35 - Intercapedini e vespai

1. In casi particolari può essere consentita la realizzazione di locali di abitazione parzialmente addossati al terreno, dotati di caratteristiche di aerazione e illuminazione naturali conformi a quanto previsto dall'art. 50 (illuminazione e aerazione) del presente Regolamento, assicurate da finestre ricavate sui lati liberi del locale, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti tecnici idonei ad impedire che l'umidità del terreno possa diffondersi ai muri dei locali di abitazione; nel

caso in cui il terreno venga separato dai muri dei locali di abitazione mediante intercapedini, su queste non potranno aprirsi finestre o porte utilizzate nel calcolo dei rapporti aeroilluminanti.

2. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di idonea altezza certificata dal progettista, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.

3. Di norma il pavimento del piano terreno non deve essere situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.

4. Possono essere ammesse, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi precedenti, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua.

Art. 36 - Materiale di demolizione

1. In assenza di specifiche autorizzazioni, il deposito di terrami e materiali provenienti dall'esecuzione o demolizione di opere, è consentito nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per il deposito temporaneo dei rifiuti; il proprietario o costruttore dovrà provvedere al completo sgombero ed al trasporto dei materiali a discariche autorizzate, o al suo corretto riutilizzo.

Art. 37 - Demolizioni - Modalità

1. Prima di praticare qualsiasi demolizione di edifici si dovranno vuotare completamente e pulire le fognature private osservando le norme indicate nelle presenti.

2. Durante la demolizione anche parziale di edifici, si dovranno praticare frequenti bagnature, per impedire il sollevamento di polvere.

3. Si dovrà altresì assicurare il deflusso delle acque meteoriche ed evitare impaludamenti.

4. Nel corso di interventi di demolizione si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti, e successivamente trasportati e smaltiti nelle discariche autorizzate.

Art. 38 - Materiali vietati

Nella costruzione dei muri e nei reinterri o riempimenti di pavimentazioni è proibito l'impiego di materiale di costruzione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnitri o inquinati, così come l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altro materiale non igienicamente idoneo.

Art. 39 - Strutture e infissi

1. I fabbricati devono presentare nelle fondazioni, nelle strutture verticali, in quelle orizzontali, negli infissi e negli impianti termici le caratteristiche di stabilità, isolamento termico – acustico e igiene, necessarie a rendere i singoli vani idonei alla loro rispettiva destinazione.

2. I muri esterni devono essere intonacati sul lato esterno o rivestiti con materiali che permettano lo scorrimento delle acque meteoriche in superficie e il loro rapido asciugamento, e che impediscano l'infiltrazione di umidità all'interno delle mura, nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del consumo energetico.

3. I muri perimetrali e le coperture degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche (secondo quanto stabilito dalla specifica normativa) e dall'azione degli agenti atmosferici, ovvero per ottenere adeguato abbattimento acustico.

4. I materiali utilizzati per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali ad uso abitativo e la loro posa in opera devono garantire una protezione acustica che soddisfi i requisiti prescritti dal D.P.C.M. del 5/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici".

5. Parimenti gli impianti a servizio degli edifici quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, rubinetteria, riscaldamento, aerazione e condizionamento devono essere realizzati in modo tale da soddisfare i requisiti acustici di cui al medesimo D.P.C.M.

Art. 40 - Utilizzo locali seminterrati ed interrati

1. I locali sotterranei possono avere destinazioni che non prevedono la presenza continuativa di persone (ad esempio rimesse per veicoli, depositi di materiali) e non possono essere destinati ad abitazione permanente.

2. Requisiti per i locali seminterrati (fatto salve le deroghe previste dagli artt. 48 e 50):

- a) altezza interna utile m. 2,70 riducibile a m. 2,40 per i corridoi e disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;
- b) sporgenza fuori terra per ogni lato non inferiore a 1/3 dell'altezza;
- c) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, mediante intercapedine e vespaio ventilato o altri accorgimenti tecnici atti a garantire analogo risultato;
- d) adeguate condizioni di aeroilluminazione naturale diretta. Tali condizioni si considerano soddisfatte qualora la superficie finestrata sia non inferiore a 1/8 della superficie pavimentata. Qualora sia tecnicamente impossibile è ammesso il ricorso ad impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti previsti dal presente Regolamento.
- e) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti.

3. I locali seminterrati che non dispongono integralmente dei requisiti di cui ai punti b) e d) del precedente comma sono da considerare ad ogni effetto sotterranei e regolamentati dal comma successivo.

4. Requisiti per i locali sotterranei:

- a) requisiti strutturali indicati alle lett. a), c), e) per i locali seminterrati;
- b) impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di aerazione e illuminazione artificiale previsti dal presente Regolamento;
- c) illuminazione artificiale adeguata all'uso dei locali.

5. I locali seminterrati che abbiano una destinazione lavorativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. (art. 65) debbono comunque rispondere alle prescrizioni ed alle procedure del suddetto D.Lgs. salvo le deroghe in esso specificatamente previste.

6. Si richiamano inoltre, per l'esposizione al radon, gli adempimenti ai sensi del Dlgs.101/2020 Sez. 2 (luoghi di lavoro), Sez. 3 Capo I Titolo 4 (abitazioni).

Art. 41 - Aerazione cantinati

1. Quando non si possa provvedere diversamente per la aerazione dei cantinati che in tutta la loro altezza siano entro terra, è consentita la costruzione di adatte intercapedini, coperte a livello del suolo con grigliato antitacco removibile, in modo da consentire la pulizia dell'intercapedine.

2. Nelle intercapedini di cui sopra può essere permesso porre tubi di energia elettrica, gas, telefoni ecc.

3. Il proprietario dell'edificio deve mantenere le intercapedini in perfetto stato di manutenzione e pulizia.

Art. 42 - Impianti di condizionamento

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria installati nei locali pubblici, di ritrovo o di pubblico spettacolo, e in genere in qualsiasi locale in cui siano ritenuti necessari per garantire un adeguato ricambio e trattamento dell'aria, devono essere realizzati in conformità alle Norme tecniche in vigore (Norme UNI 10339 e s.m.i.) e certificati da professionista abilitato

2. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: adottare la classe di filtrazione massima prevista dalla Norma UNI 10339 prospetto VI, in relazione alle varie categorie di edifici.

3. La velocità dell'aria nelle zone occupate dalle persone, dal pavimento sino ad una altezza di 2 metri, non deve superare 0,15 m/secondo.

4. I valori microclimatici da rispettare nella stagione invernale sono i seguenti: Temperatura interna compresa tra 18 e 22 gradi – umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
5. i valori microclimatici da rispettare nella stagione estiva sono i seguenti: Differenza massima tra la temperatura interna ed esterna non superiore a 7° C – umidità relativa compresa tra 40 e 50%.
6. Non è consentito l'utilizzo di sistemi di umidificazione che permettano il ristagno d'acqua.
7. Le prese d'aria esterna:
 - dovranno essere sistemate, di norma alla copertura e/o comunque non devono essere poste ad un'altezza minore di 3 metri dal piano stradale più elevato di accesso all'edificio; la velocità di uscita del flusso dell'aria deve essere scelta in modo da allontanare il più possibile il flusso dell'aria dal fabbricato e consentire un'efficace diluizione con aria esterna;
 - devono essere ubicate a idonea distanza da camini o altre fonti di emissione (bocca di espulsione dell'impianto di condizionamento) per garantire la non interferenza da parte di queste emissioni.
8. Le emissioni sonore dell'impianto non dovranno recare disturbo ad abitazioni poste nelle vicinanze e dovranno rispondere ai limiti di rumorosità dettati dalla Legge n. 447 del 1995 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico") e dal D.P.C.M. 14/11/1997 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") verso l'ambiente e gli edifici vicini. Per quanto concerne gli ambienti serviti dall'impianto, la rumorosità dovrà rispondere a quanto indicato dalla Norma UNI 8199/98;

Art. 43 - Canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. I canali di gronda e i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature bianche o miste; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico, mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o in appositi pozzi perdenti posti a idonea distanza dai muri di confine e dell'abitazione, per evitare inconvenienti dovuti a eventuali fenomeni di dispersione; è anche ammesso il loro recapito in acque superficiali, previo ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla vigente normativa.
3. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche, con la sola eccezione delle acque di condensa provenienti dagli impianti tecnologici, che potranno esservi immesse con gli opportuni accorgimenti atti a impedire qualsiasi diffusione di umidità sui muri interni o perimetrali dell'edificio.
4. Idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione posto ai limiti della proprietà deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art. 44 - Misure contro l'intrusione di ratti e di volatili negli edifici

1. In tutti gli edifici presenti sul territorio comunale, compresi quelli soggetti alla conservazione nel centro storico, devono essere adottati i necessari accorgimenti tecnici idonei ad impedire la penetrazione di piccioni, ratti o animali randagi o selvatici negli edifici;
2. Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere protetti con reti a maglia fitta, realizzate con materiale idoneo a garantirne la funzionalità nel tempo; per le condotte di aerazione dovranno essere utilizzati tubi in cemento o grès a forte inclinazione o verticali.
3. Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione o con aerazione forzata, le aperture devono essere munite, alla sommità delle canne stesse o in posizione accessibile per i necessari controlli, di reti a maglia fitta, realizzate con materiale idoneo a garantirne la funzionalità nel tempo.
4. All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

5. Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

CAPITOLO 7 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 45 – Edifici civili (residenziali e assimilati) norme generali

1. Le norme relative agli edifici civili si applicano ad abitazioni, uffici, negozi, esercizi pubblici, studi professionali ed attività di terziario nonché ai laboratori artigianali che espletino attività non insalubri e compatibili, ai sensi delle N.T. del P.R.G.C., con l'abitato, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.

2. Divieto al riuso di materiali: nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani, o comunque non idonei dal punto di vista igienico-sanitario. E' altresì vietato per le colmate l'uso di terra o di altri materiali igroscopici di risulta che siano inquinati. In ogni caso costituisce riferimento la normativa vigente sulle terre e rocce da scavo.

3. Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di cantinati o sotterranei, il pavimento deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di adeguata altezza, e ventilato con bocchette di aerazione.

4. Possono essere ammesse, soluzioni tecniche diverse da quelle sopra indicate che rispondano agli stessi requisiti igienici di cui al presente Regolamento.

Art. 46 - Tipologia dei locali

1. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) spazi di abitazione corrispondenti ai locali di abitazione principali: camera da letto, sale di soggiorno, cucine, sale da pranzo, studio, biblioteca, sala da gioco, sala lettura e assimilabili;
- b) locali di servizio o accessori: corridoi, disimpegno, bagni, ripostigli, depositi, stireria, lavanderia, tavernette.

Art. 47 - Superfici minime

Si dovranno rispettare le disposizioni contenute nel D.M. 05/07/1975, ovvero:

- a) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.
- b) Le camere da letto devono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e di mq 14 se per due persone; per camere da letto destinate a più di due persone la superficie dovrà essere aumentata di 6 mq per ogni persona in più
- c) L'alloggio monostanza deve avere superficie minima, comprensiva dei locali di servizio, non inferiore a mq 28 per una persona e non inferiore a mq 38 per due persone.

Art. 48 - Altezza interna dei locali

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla verticale; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata secondo quanto stabilito dai Regolamenti Edilizi Comunali.

2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificatamente disposto, dai Regolamenti Edilizi Comunali.

3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali (2,20 per i locali abitabili e 2,00 per i locali accessori), facendo riferimento alla D.G.R. Piemonte n. 20-10187 del 01/08/2003, nei seguenti casi:

- a) per le nuove costruzioni, nei casi di ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale¹, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:

- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa legittima (debitamente documentata);
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale¹, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie;

¹ *Edifici esistenti situati nelle zone classificate dal Piano Regolatore centro storico o nucleo di antica formazione e negli edifici assimilabili ai precedenti per caratteristiche storiche o architettoniche:*

4. Per i locali di abitazione ottenuti dal recupero di sottotetti si dovranno rispettare le disposizioni contenute nella vigente Legislazione Regionale.

5. In tutti i casi menzionati ai commi precedenti, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

6. Fatte salve le deroghe appresso specificate, l'altezza dei locali abitabili di nuova costruzione non deve essere inferiore a 2,70 m ed è riducibile a m. 2,40 per i locali di servizio. Per le costruzioni poste ad una quota altimetrica superiore a m.1000 s.l.m. è consentita una riduzione dell'altezza interna a m. 2,55 m. Per i locali di abitazione nuovi non sono consentite, in caso di soffitti ad altezza non uniforme, altezze interne medie, calcolate locale per locale secondo il criterio V/S, non inferiori a m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i locali accessori

Art. 49 - Soppalchi

1. Per soppalco si intende una struttura sopraelevata, prospettante all'interno di un ambiente chiuso e avente la caratteristica di comunicare ampiamente con lo stesso mediante una balconata che vi si affaccia. Il soppalco può essere sovrapposto ad altro locale o aggettante all'interno del locale in cui si affaccia. In quest'ultimo caso l'altezza netta nella parte sottostante l'aggetto non deve essere inferiore a m 2,20, fermo restando che i locali chiusi sottostanti ad un soppalco devono disporre delle normali altezze regolamentari.

2. La destinazione del soppalco può essere di semplice deposito o di spazio abitativo. Il soppalco ad uso abitativo non può coprire più del 50% della superficie del locale sul quale si affaccia e l'altezza media per la parte soprastante, misurata sul volume chiuso dal piano verticale virtuale passante sulla balconata, non deve essere inferiore a m 2,20. Il soppalco ad uso deposito non può coprire più del 50% della superficie del locale sul quale si affaccia e l'altezza media per la parte soprastante non deve essere inferiore a m 2,00.

3. Sono fatte salve, ove più favorevoli, le disposizioni legislative in materia di recupero dei sottotetti; in ogni caso l'inserimento dei soppalchi non deve impedire o intralciare, neppure parzialmente, l'apertura delle superfici finestrate. Ai fini dell'aerazione e dell'illuminazione il calcolo dovrà essere effettuato tenendo conto anche della superficie soppalcata se ad uso abitativo.

Art. 50 - Illuminazione e aerazione dei locali

1. Tutti i locali abitativi devono avere una adeguata superficie finestrata apribile, atta ad assicurare aeroilluminazione e aerazione naturale, che prospetti direttamente all'esterno verso vie, o cortili o spazi regolamentari in modo che venga assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% e comunque secondo le disposizioni impartite dal D.M. 5.7.1975.

2. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata (compresi lucernai filo falda e abbaini) non sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, solo per i locali la cui profondità non superi i 2,5 volte l'altezza della finestra. Per i locali di profondità maggiore il valore della superficie trasparente dovrà essere opportunamente e proporzionalmente aumentato in ragione della maggiore profondità. In caso di locali adiacenti resi comunicanti, il calcolo potrà essere effettuato sul totale della superficie dei locali contigui, solo nel caso in cui i locali siano comunicanti tramite un'apertura di larghezza non inferiore alla metà della parete che li divide.

3. Per i locali preesistenti, anche nel caso di recupero o ristrutturazione con cambio d'uso, è ammesso il rapporto superficie finestrata/superficie pavimento di un decimo.

4. In ogni caso è vietato adibire ad abitazione locali privi completamente di aperture di aerazione aperte direttamente all'aria libera. Sono ammessi i dispositivi meccanici, in sostituzione dell'aerazione naturale solo nei locali adibiti ad attività che non prevedono presenza continuativa di persone e considerati accessori indicati nell'art. 40. Per bagni e servizi igienici i mezzi di aspirazione meccanica sono obbligatori e devono avere requisiti stabiliti dai successivi articoli del presente Regolamento.

5. Per uffici, negozi, studi professionali e laboratori artigianali che espletino attività non insalubri e compatibili con l'abitato è consentito sostituire (nell'impossibilità motivata) o integrare l'aerazione naturale diretta con aerazione artificiale ottenuta mediante impianto di condizionamento conforme alle vigenti norme UNI 10339 e s.m.i..

Art. 51 - Installazione apparecchi a combustione negli alloggi

1. Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc. deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

2. L'afflusso dell'aria dovrà avvenire mediante aperture con sezione libera così come prevista dalle vigenti norme UNI.

3. È proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera in ambienti sprovvisti di apertura diretta verso l'esterno.

4. La corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori deve avvenire secondo le regole della buona tecnica definite con le norme U.N.I. vigenti e secondo le disposizioni previste dal DM 37/08.

5. Nel rispetto delle norme UNI vigenti è vietata l'installazione di apparecchi o stufe non a camera stagna nei bagni e nelle camere da letto.

Art. 52 - Servizi igienici e stanze da bagno

1. Ciascun alloggio deve avere almeno un servizio igienico dotato di: vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

2. Parimenti ogni nuova attività commerciale, negozio, ufficio, studio professionale e laboratorio artigianale deve disporre almeno di un proprio servizio igienico, salvo diverse disposizioni che prescrivano più di un servizio igienico in relazione al tipo ed alle dimensioni della attività ed al numero degli addetti impiegati.

3. Eventuali altri servizi igienici oltre al primo presenti all'interno di ogni singola unità immobiliare possono avere una dotazione impiantistica ridotta.

4. I servizi igienici devono essere dotati di apertura verso l'esterno per il ricambio dell'aria di dimensioni e caratteristiche conformi a quanto previsto per i locali di abitazione ovvero devono essere dotati di impianto di aspirazione dell'aria.

5. Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, di 12 volumi/ora se in aspirazione meccanica ad intermittenza con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 6 ricambi completi ad ogni utilizzazione.

6. Ogni servizio igienico deve avere pareti rivestite con piastrelle di materiale ceramico oppure altro materiale analogamente lavabile, impermeabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a m. 1,80 e pavimenti rivestiti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.

7. I locali destinati a servizi igienici e bagni dovranno essere completamente separati con pareti fisse a tutta altezza da ogni altro locale.

8. È vietato far comunicare i servizi igienici direttamente con la cucina, la stanza da pranzo, la stanza di soggiorno, o altri locali con caratteristiche di locali abitabili (escluse camere da letto), senza interporvi un antibagno.

9. La separazione fra servizi igienici e l'antibagno, come quella tra antibagno ed altri locali, deve essere realizzata a tutt'altezza e essere dotata di porta di chiusura.

10. È consentito l'accesso diretto per bagni o servizi annessi a singole camere da letto nelle unità abitative con plurimi servizi; nel caso di unità abitative con un solo bagno, cui si acceda dalla camera da letto, è necessario che il bagno venga dotato di antibagno.

11. Nelle stanze da bagno è vietata l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Art. 53 - Cucine

1. Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina o da un angolo cottura annesso al locale di soggiorno e con esso in ampia e costante comunicazione.

2. Tale ambiente dovrà avere la superficie delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per un'altezza minima di m. 1,50.

3. Il posto di cottura deve essere dotato di impianto di aspirazione forzata sui fornelli con apposita canna di esalazione per fumi e vapori con terminale a tetto.

Art. 54 - Acqua potabile

1. Ogni alloggio deve essere provvisto di acqua potabile corrente.

2. L'impianto idrico di distribuzione deve essere realizzato in modo da garantire una distribuzione di acqua potabile in ogni alloggio tale da assicurare il bisogno di tutti gli utenti.

3. Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre ogni possibile causa di rumorosità durante il funzionamento.

4. Eventuali serbatoi di riserva non devono avere continuità con la rete di scarico.

5. L'approvvigionamento deve preferibilmente provenire da acquedotto pubblico o consortile sottoposto a controllo sanitario.

6. Ove l'approvvigionamento venga assicurato da fonti diverse, l'acqua dovrà essere dichiarata potabile secondo le modalità previste dalla normativa vigente di settore.

Art. 55 - Verande

Le verande, realizzate mediante chiusura con pareti vetrate trasparenti di balconi, terrazzi, logge e portici sui quali si affacciano finestre o porte-finestre di locali abitabili, sono ammesse, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l'esterno non sia inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali apertisi sulla medesima, senza però tenere conto dei locali che non debbano fruire necessariamente di illuminazione ed aerazione naturale diretta (W.C., anti-W.C., ripostigli, disimpegni). Nel caso che i locali apertisi sulla veranda abbiano altre aperture dirette all'esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all'esterno. Tale quota parte del pavimento è pari a 8 volte la superficie delle suddette aperture;
- le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con scarico diretto all'esterno; gli sfianti di focolari di qualunque tipo devono sboccare all'esterno secondo le norme vigenti;
- i servizi igienici che si aprono sulla veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e le preesistenti aperture siano rese stabilmente chiuse. Non vi siano installati apparecchi a fiamma libera;
- non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali interni che su essa si affacciano;

- non vengano installati nella veranda corpi ed apparecchi di nessun tipo finalizzati al riscaldamento della veranda, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume termico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata;

Art. 56 - Camini

1. Camini, canali da fumo e bocca del camino devono rispondere ai requisiti tecnici e costruttivi previsti dalle normative vigenti, in particolare dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del Dlgs 152/06 e s.m.i. nonché dalle norme UNI-CIG specifiche del settore;
2. Sul tetto la quota di sbocco deve essere al di fuori della zona di reflusso nel rispetto delle normative vigenti e localizzato in modo tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale relative al fabbricato servito o poste nelle immediate vicinanze.
3. I camini di impianti che utilizzano combustibili solidi devono essere dotati di idonea presa di misura per campionamento fumi;
4. I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche consistenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.
5. Per tutti i camini vale quanto contenuto nel Testo Unico sull'ambiente n. 152/06
6. Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere collegati a canna fumaria
7. In tutte le cucine e gli angoli cottura è obbligatoria la presenza di una cappa aspirante munita di canna di esalazione propria.

Art. 57 - Canne fumarie

Per le caratteristiche tecniche e costruttive ed il dimensionamento delle canne fumarie e delle canne di esalazione occorre attenersi alle vigenti norme UNI di settore.

Art. 58 - Scale

1. Gli anditi ed i vani delle scale comuni debbono essere mantenuti puliti e di norma devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie.
2. Solo eccezionalmente potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario, apribile con comando, manuale o elettrico, ad altezza d'uomo.
3. Nelle nuove costruzioni la scala principale di accesso agli alloggi deve essere coperta.
4. Gli eventuali infissi presenti lungo la rampa, devono esser comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione e pulizia.
5. I vetri che costituiscono parete del vano scala, devono essere di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
6. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.
7. Per il collegamento tra loro di locali abitabili, non potranno essere utilizzate scale a pioli o scale retrattili.
8. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano, avere parapetti realizzati in modo e con materiali che garantiscano uno stato di totale sicurezza, di norma alti almeno metri 1,00.

Art. 59 - Parapetti

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo; devono avere altezza conforme a quanto

previsto dai regolamenti edilizi e dalle normative vigenti del settore e presentare resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia.

2. I manufatti di cui sopra non devono essere scalabili né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 10 cm.

Art. 60 - Impianto di riscaldamento

Gli spazi adibiti ad abitazione devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento, in grado di garantire all'interno di tutti i locali una temperatura di 20°C +/- 2°C. Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti devono essere adottate soluzioni conformi alla L.R. Piemonte n. 13 del 28.5.2007 e s.m.i, salvo in caso di evidenti e dimostrate impossibilità tecniche.

Art. 61 - Vigilanza igienico - sanitaria delle case

1. Il Sindaco può fare eseguire regolari ispezioni dal personale tecnico – sanitario agli edifici a qualunque uso destinati, per conoscere se rispondano alle prescrizioni delle Leggi sanitarie, del Regolamento edilizio e del presente Regolamento, ed a quelle che venissero deliberate in seguito.

2. All'infuori delle ispezioni ordinate come sopra dal Sindaco, il competente servizio dell'ASL potrà eseguire ispezioni delle case di abitazione e delle loro pertinenze secondo normative vigenti.

3. Tutte le volte che nelle case costruite ed abitate anche anteriormente all'applicazione del presente Regolamento, il competente servizio dell'ASL accerti che le condizioni di un'abitazione non siano in armonia con le disposizioni sanitarie vigenti e con il presente Regolamento, ovvero vi sia pericolo per la salute di chi l'abita o di chi abita quelle vicine, il Sindaco o suo delegato a norma di legge promuoverà presso il proprietario gli opportuni provvedimenti perché l'abitazione stessa sia risanata e le cause di insalubrità siano eliminate.

Art. 62 - Dichiarazione di unità immobiliare antigienica

1. L'unità immobiliare può essere dichiarata antigienica se ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

- assenza di servizi igienici propri e incorporati all'interno dell'unità immobiliare e/o assenza di uno dei quattro pezzi previsti dal D.M. 05/07/1975;
- presenza di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione ordinaria;
- requisiti di aerilluminazione naturale gravemente insufficienti nei locali abitabili;
- condizioni che non garantiscono sufficiente isolamento termico e protezione dagli agenti atmosferici;
- mancanza di sistema di riscaldamento.

2. Sono antigieniche altresì le unità immobiliari che risultano interessate da altre cause di insalubrità obiettivamente accertate.

3. Un'unità immobiliare può essere dichiarata antigienica dall'Ufficio comunale competente previo accertamento tecnico da parte dell'ASL.

4. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

5. Un'unità immobiliare dichiarata antigienica può continuare ad essere occupata solo a condizione che vengano messi in atto i necessari interventi di risanamento igienico e di rimozione delle cause di antigenicità entro i termini stabiliti nel provvedimento.

Art. 63 - Dichiarazione di unità immobiliare inagibile

1. Fatte salve le motivazioni tecnico-strutturali ed impiantistiche di competenza comunale le unità immobiliari possono essere dichiarate inagibili se ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

- degrado strutturale tale da poter arrecare pregiudizio alla salute degli occupanti;

- insufficienti requisiti di superfici e altezze che eccedano il 2% delle misure consentite così come ammesso dall'art. 34 comma 2-ter del D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico in materia edilizia vigente aggiornato 2019;
- mancanza di aeroilluminazione;
- mancata disponibilità di servizi igienici e/o di acqua potabile
- mancanza di collegamento dell'edificio ad una rete di fognatura conforme alla normativa vigente, alla rete di erogazione dell'elettricità (esclusi i casi di mancato allacciamento delle singole unità immobiliari).
- presenza di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili soltanto con interventi di manutenzione ordinaria;

2. Un'unità immobiliare dichiarata inagibile ai sensi dell'art. 222 del T.U.LL.SS. deve essere sgomberata con ordinanza del Dirigente o responsabile dell'Ufficio comunale competente e non potrà essere rioccupata se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuovo certificato di agibilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

CAPITOLO 8 - EDILIZIA NON RESIDENZIALE

Tutti gli impianti, oltre che al presente regolamento dovranno essere conformi alle norme di Legge che, sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, quali ad esempio le norme urbanistiche, di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Nel caso di indicazioni contrastanti, valgono le più restrittive.

Art. 64 - Impianti natatori, piscine

1. È soggetto alle disposizioni del presente articolo l'esercizio di ogni impianto natatorio ad uso pubblico, ovvero che non sia situato in una proprietà privata sotto il diretto controllo del proprietario, per essere destinato alla balneazione esclusiva da parte dei membri della famiglia o dei loro ospiti, così come previsto dall'Atto d'Intesa tra Stato e Regione del 17/02/1992.

2. Rientra nel campo di applicazione del presente articolo l'esercizio di impianti natatori facenti parte di complessi ricettivi ed extraricettivi (vedasi norme regionali specifiche del settore).

3. Fanno eccezione le piscine fisioterapiche ed idrotermali, in quanto soggette a normativa specifica.

4. Gli impianti natatori di cui ai suddetti commi, sono soggetti a vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; inoltre la Regione Piemonte, Settore Promozione della Salute, ha elaborato un Sistema di raccolta dati di tutti gli impianti natatori ad uso pubblico, nel quale è riportata l'anagrafe degli impianti presenti in ogni Comune, con i relativi esiti dei controlli delle acque in vasca effettuati dalle ASL e analizzati dal laboratorio ARPA di riferimento. Per questi motivi chiunque intenda aprire nuovi impianti natatori è tenuto a presentare all'ASL una comunicazione di inizio attività, corredata dalla seguente documentazione:

- sede della piscina;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale;
- categoria, gruppo e tipologia strutturale della piscina (coperta, scoperta, mista, convertibile);
- numero e tipo di vasche utilizzate;
- numero massimo di bagnanti;
- relazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e relativa planimetria con indicazione degli impianti di trattamento dell'acqua, della destinazione d'uso di locali, delle superfici di illuminazione e ventilazione, degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento illuminazione e fognatura;
- schema descrittivo del processo di depurazione dell'acqua indicante le potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua (acqua in ingresso, depurazione reflui con indicazione delle direzioni dei flussi e dei punti in cui sono stati ubicati i manometri, ricircolo);
- certificazione di conformità degli impianti tecnici ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'impianto;
- dati identificativi del legale rappresentante qualora l'attività sia svolta in forma societaria;
- dati identificativi del responsabile della piscina;

- dotazione del personale con relativi dati identificativi, mansioni ed orari;
- dichiarazione di eventuali iniziative a carattere privato o di manifestazioni aperte al pubblico;
- elenco sostanze utilizzate per trattamento acqua ed analisi di controllo acqua che ne attestano la conformità (Tab. A, All. I, Accordo 2003).
- elenco addetti al servizio di salvataggio corredato da copia attestati;
- relazione descrittiva sui presidi di primo soccorso;
- registro dei controlli in acqua e dei requisiti tecnico-funzionali.

Art. 65 - Requisiti tecnici degli impianti natatori

1. Per il progetto di nuovi impianti natatori, si applicano i criteri tecnici indicati nell'Atto d'intesa Stato Regioni del 17/02/92 e l'accordo Stato Regioni del 16/01/2003.
2. Per gli interventi di ristrutturazione di impianti esistenti, sono da rispettarsi i requisiti di sicurezza nonché i requisiti impiantistici che abbiano effetti diretti sulla qualità dell'acqua e del micro ambiente, previsti dall'Atto d'Intesa sopracitato ai seguenti punti:
3. Per gli impianti natatori destinati all'attività sportiva agonistica, in cui si intendono effettuare manifestazioni sportive ufficiali con presenza di spettatori, si rinvia alla legislazione vigente in tema di impianti sportivi.

Art. 66 - Controlli sull'acqua di piscina

1. Durante il periodo di apertura degli impianti, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL ha facoltà di libero accesso all'impianto, per la verifica dei registri dei controlli effettuati dal titolare dell'impianto e per l'esecuzione dei campionamenti sull'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca che saranno ritenuti necessari; i campioni prelevati saranno analizzati dal Laboratorio ARPA di riferimento.
2. Qualora nel corso delle analisi si riscontrino valori analitici non conformi alla normativa vigente, il Laboratorio ARPA allenterà il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL, che informerà nell'immediato il gestore dell'impianto e il Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'impianto (in qualità di massima Autorità Sanitaria), richiedendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari per l'eliminazione dell'inconveniente. A lavori ultimati, il titolare dell'impianto dovrà darne comunicazione ai predetti uffici, che disporranno le verifiche analitiche del caso. In casi ritenuti particolarmente gravi, a giudizio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL, potrà essere fatta richiesta di emissione di ordinanza sindacale di chiusura dell'impianto.

Art. 67 - Impianti sportivi

1. Come impianti sportivi, si intendono i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate; questi luoghi comprendono di norma parti funzionali quali campi, piste, vasche, spogliatoi atleti, giudici, istruttori, primo soccorso, depositi, uffici amministrativi, aree sussidiarie (parcheggi, spazi verdi...) ecc.
2. Gli impianti sportivi agonistici per poter consentire lo svolgimento delle attività ufficiali, dovranno essere conformi ai regolamenti tecnici e di omologazione previsti dalle FSN, DSA e CONI.
3. È ammessa l'utilizzazione di Impianti Sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo: in questo caso si applicano le disposizioni del D.M. 18/03/1996 per quanto attiene alla distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la distribuzione del pubblico nell'area di gioco si applicano le disposizioni del D.M. 19/08/96.

Art. 68 - Impianti sportivi con presenza complessiva superiore a 100 persone

Per gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti in numero complessivo superiore a 100, si applicano le disposizioni di cui al DM 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le seguenti specifiche tecniche:

- I servizi igienici devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali disimpegno. Ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale disimpegno, eventualmente a servizio di più locali W.C.
- La dotazione minima per impianti fino a 500 spettatori deve essere di almeno 1 gabinetto per gli uomini e 1 per le donne, ogni 250 spettatori; negli altri casi, il numero va proporzionato in ragione di 1 gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di 2 gabinetti ogni 500 donne. Devono essere previsti servizi igienici a norma per persone diversamente abili.
- Nei servizi igienici deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria naturale, in caso contrario deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi/h
- I w.c. devono essere separati con pareti a tutt'altezza, rivestite con materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di metri 2; i pavimenti devono essere rivestiti in materiale lavabile.
- I Servizi Igienici devono essere opportunamente segnalati

Art. 69 - Impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze

Per gli impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze, si applicano le norme di sicurezza generali previste dal Ministero dell'Interno con Decreto del 18.3.1996 e in particolare l'art. 20.

- I servizi igienici per gli spettatori devono essere distinti per sesso, con una dotazione minima di almeno 1 vaso e 1 lavabo per gli uomini e 1 vaso e 1 lavabo per le donne, con porte apribili verso l'esterno.
- Deve essere previsto almeno un servizio igienico per persone diversamente abili.
- Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale disimpegno eventualmente a servizio di più locali W.C., nel quale possono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini e i lavabi.
- I Servizi Igienici devono essere opportunamente segnalati.

Art. 70 - Palestre

1. Sono soggette alla disciplina del presente articolo le palestre per l'attività sportiva non agonistica, le attività ad esse assimilabili e in generale tutti i luoghi in cui si svolge attività fisica, con o senza l'ausilio di attrezzature specifiche, a scopo ludico, ricreativo o volto al benessere psico-fisico, senza alcuna finalità terapeutica o riabilitativa, e non inserite all'interno di altre strutture soggette a norme specifiche (es. centri estetici, ecc.).

2. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo:

- le palestre di impianti sportivi per l'attività sportiva agonistica, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA e che dovranno essere conformi alle disposizioni del CONI,
- le palestre di impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalla FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero formative, propedeutiche o di mantenimento delle suddette attività sportive che dovranno essere conformi alle norme CONI e/o da precisazioni in esse contenute
- le palestre appartenenti a complessi scolastici, per le quali si rinvia alla specifica normativa.

3. Tutte le palestre dovranno rispondere a quanto disposto dal D.M. 18/03/1996 e s.m.i., ove si preveda la presenza di spettatori

4. Tutte le palestre rispondono comunque alle norme relative ai luoghi di lavoro.

Art. 71 - Requisiti tecnici delle palestre

1. In tutte le palestre, indipendentemente dall'uso a cui sono destinate, gli spazi in cui si svolge l'attività fisica o quelli destinati alla permanenza di persone devono essere dotati di illuminazione naturale e ventilazione diretta, assicurate da aperture di superficie non inferiore a 1/8 di quella del pavimento; nel caso in cui, per comprovate ragioni tecniche, non fosse possibile assicurare la ventilazione naturale, potrà essere ammessa l'installazione di un impianto di condizionamento dell'aria conforme a quanto prescritto dall'art. 42 del presente Regolamento.

Per quanto riguarda l'illuminazione naturale, dovranno essere evitati fenomeni di incidenza diretta dei raggi solari; per quanto riguarda l'illuminazione artificiale, l'indice di abbagliamento dovrà rientrare nei limiti previsti dalle norme UNI

2. Le dimensioni degli spazi di attività dovranno consentire un'agevole svolgimento dell'attività stessa in condizioni di sicurezza. L'affollamento massimo teorico di una palestra è calcolato nella misura di una persona ogni 4 mq di superficie destinata all'attività fisica, così come riportato dalle Linee Guida per impianti sportivi complementari, riportate nella Delibera n. 149 del 06/05/2008 intendendosi quegli impianti destinati alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA. In casi particolari, il calcolo dell'affollamento della struttura potrà essere effettuato su basi diverse, dietro richiesta specifica del proponente, accompagnata da relazione tecnica, descrittiva dell'attività, da cui si possano dedurre le motivazioni che giustificano la richiesta di applicazione di un parametro diverso; l'eventuale riduzione del valore di affollamento massimo della struttura sarà comunque valida soltanto per l'attività per la quale viene chiesta.

3. L'attrezzatura presente nella palestra dovrà essere conforme alle specifiche norme europee UNI, EN, ISO, in quanto dovrà esserne garantito l'uso in condizioni di sicurezza.

4. Tutte le palestre, indipendentemente dall'uso a cui sono destinate, devono essere dotate di spogliatoi e servizi distinti per sesso; ogni spogliatoio deve avere accesso diretto ai servizi igienici ed al locale docce. Almeno uno spogliatoio per sesso deve essere dotato di un servizio igienico per persone diversamente abili, ove possibile è consigliabile la presenza di almeno uno spogliatoio a cabina singola per ogni sesso.

5. Il dimensionamento degli spogliatoi è in funzione del massimo affollamento di utenti sostenibile dall'impianto:

- dovrà essere assicurata la disponibilità di almeno 1 mq. di spogliatoio per persona contemporaneamente presente;
- fino a 30 utenti, si dovrà in ogni caso disporre di almeno 2 wc; 2 lavabo e 6 docce, tale dotazione dovrà essere integrata nella misura di 1 doccia per ulteriori 15 frequentatori oltre i primi 30, 1 wc ogni ulteriori 15 frequentatori e 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori;
- la dotazione dovrà essere divisa per sesso.

6. In ogni palestra dovranno essere realizzati servizi e docce per gli istruttori e i dipendenti, supplementari rispetto alla dotazione minima prevista per i frequentatori, e separati dai servizi per la clientela, e in numero conforme a quanto previsto dalla D.G.R. 30-1995 del 16/01/2006 e s.m.i.

7. Deve essere previsto almeno 1 locale per il deposito delle attrezzature sportive e materiali vari necessari per la manutenzione e pulizia dei locali e dovrà essere inoltre disponibile un locale destinato al primo soccorso, utilizzabile anche ad altri usi compatibili.

8. Nelle palestre non è consentita l'effettuazione di attività sanitaria medica o fisioterapica, se non previa autorizzazione prevista.

9. È consentito l'esercizio di saune e bagni turchi localizzati in apposito locale direttamente connesso con gli spogliatoi, a condizione che ne sia garantita la costante pulizia e igienicità; la gestione di saune e bagni turchi dovrà essere affidata a personale qualificato secondo la normative vigenti.

10. Per gli impianti sportivi inseriti in edifici destinati anche ad altri usi dovranno essere inoltre verificati l'isolamento acustico e la rumorosità di servizi ed impianti fissi e si dovranno rispettare i requisiti di accettabilità relativamente alle immissioni acustiche in altri locali.

Art. 72 - Palestre a bassa utenza

Si definiscono palestre a bassa utenza le strutture destinate ad accogliere un massimo di 6 utilizzatori contemporaneamente; in tali casi si confermano le caratteristiche strutturali previste nel precedente articolo, ma la dotazione dei servizi potrà essere limitata nei seguenti modi:

- un antibagno dotato di lavabo di dimensione minima di 6 mq con funzione anche di spogliatoio;
- un bagno attrezzato per utenti diversamente abili provvisto di wc e lavabo;
- una doccia.

Art. 73 - Palestre scolastiche

1. Per le palestre facenti parte dei complessi scolastici si applicano le vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.
2. Sono utilizzabili a fini didattici, previa approvazione del Direttore d'Istituto e parere favorevole del Servizio competente dell'ASL eventuali altre strutture conformi alle disposizioni in materia di edilizia scolastica, sia sotto il profilo dimensionale che sotto quello delle dotazioni infrastrutturali e di sicurezza.

Art. 74 - Scuole di danza o di ballo

1. I locali in cui si esercita il ballo dovranno essere di dimensioni adeguate e dotati di ventilazione naturale tramite aperture di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; può essere ammessa ventilazione artificiale conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento relativamente agli impianti di condizionamento.
2. Dovrà essere disponibile uno spogliatoio con annessi wc - lavabi e docce in numero sufficiente, distinti per sesso; dovranno essere previsti servizi e docce per gli istruttori in misura conforme alla D.G.R.30-1995 del 16.01.2006.

Art. 75 - Attività di fisioterapia o equipollenti e massaggi

1. Gli studi professionali per lo svolgimento dell'attività di fisioterapia o equipollenti e massaggi devono avere requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 9-11161.
2. Tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici come da nota regionale n. 7341/DB1603 del 12/07/2011 a firma congiunta della Direzione Sanità/Attività Produttive della Regione Piemonte e di conseguenza alle normative di riferimento. Qualora l'attività non presenti i caratteri del massaggio terapeutico, occorre rifarsi alla normativa nazionale e regionale (Legge 1/90 e L.R. 54/92) e ai regolamenti comunali disciplinanti l'attività di estetica.
3. Tutte le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della Legge n.4/2013 senza obblighi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e senza obbligo di associazione" come da Circolare "Chiarimenti in merito alla legge per definire gli ambiti di applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4" del 30 luglio 2013 (Prot. 18311/DB2017) e comunque dovranno essere svolte in locali agibili e dotati delle certificazioni necessarie a garantire la sicurezza degli utilizzatori
4. I professionisti che dichiareranno di operare ai sensi della Legge 4/2013 ma che utilizzeranno richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici, interverranno sui loro clienti con pratiche invasive, promettendo guarigioni da malattie, saranno perseguibili dagli organi di controllo competenti.

Art. 76 - Locali di pubblico spettacolo

I luoghi destinati a pubblico spettacolo sono definiti dall'art. 1 del D.M. 19/08/96

Art. 77 - Luoghi di pubblico spettacolo all'aperto

1. I luoghi destinati a pubblico spettacolo all'aperto, sia attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, così come definito dall'art. 1 lettera l), sia utilizzati occasionalmente e privi di attrezzature specifiche, rispondono al D.M. 19/08/96
2. In ogni caso dovranno essere funzionanti e disponibili servizi igienici distribuiti distintamente per gli addetti e per il pubblico. Per quest'ultimo in numero di almeno due ogni 200 persone, divisi per sesso; deve inoltre essere presente un bagno per utenti diversamente abili. Potranno essere ammessi servizi igienici di tipo chimico, che dovranno essere dotati di punto di erogazione d'acqua, di distributore di sapone liquido e asciugamani monouso e dovranno essere sottoposti ad accurata manutenzione almeno giornaliera.

3. Nel caso di manifestazioni a carattere occasionale che prevedano la produzione e somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere disponibili servizi igienici regolamentari ad uso esclusivo degli operatori alimentari, come previsto dalle normative nazionali e regionali in materia.
4. Le aree per pubblici spettacoli all'aperto dovranno essere dotate, qualora necessario, di spogliatoi per gli addetti, con lavabi in numero sufficiente e di un locale di pronto soccorso opportunamente attrezzato. Quest'ultimo dovrà essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.
5. Dovranno essere inoltre assicurate vie di accesso e di deflusso nell'interno dell'impianto, che si svolgano senza intralcio e separatamente per il pubblico e per i partecipanti agli esercizi e giochi, e per gli animali o i mezzi necessari allo svolgimento della manifestazione.

Art. 78 - Attività di Acconciatori

1. L'attività di acconciatore, disciplinata dalla Legge n. 174 del 17/08/2005, prevede tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli. L'esercizio dell'attività è soggetto al possesso dell'abilitazione professionale; le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
2. Chiunque intenda aprire un negozio di acconciatura, presenta una SCIA al SUAP del Comune sul cui territorio insiste l'attività, allegando modulistica prevista. Il SUAP trasmette in modalità telematica copia all'Azienda Sanitaria Locale per le competenti attività di vigilanza. La sospensione temporanea o la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione all'ASL territorialmente competente.

Art. 79 - Attività di estetista, trucco permanente e semipermanente, onicotecnico, applicazione ciglia finte

1. L'attività di estetista è disciplinata dalla Legge 1/90 e s.m.i. e *"comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi estetici"*
2. Chiunque intenda avviare un'attività di estetista, presenta una SCIA al SUAP del Comune sul cui territorio insiste l'attività, allegando modulistica prevista. Il SUAP trasmette in modalità telematica copia all'Azienda Sanitaria Locale per le competenti attività di vigilanza. La sospensione temporanea o la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione all'ASL territorialmente competente.
3. I requisiti igienico sanitari dei locali inerenti l'attività di estetista, sono indicati nella modulistica pubblicata sul sito dell'ASLBI.
4. Particolare attenzione deve essere data all'uso degli apparecchi elettromeccanici disciplinati con il Regolamento di attuazione dell'art. 10 comma 1 della Legge 4/01/1990 n. 1 la cui ultima modifica è stata approvata con Decreto n. 206 del 15/10/2015: tra questi apparecchi i più rischiosi sono rappresentati dai laser, dagli elettrostimolatori e apparecchi per la ionoforesi oltre naturalmente alle apparecchiature UV.
5. Per l'utilizzo di alcuni apparecchi elettromeccanici tra cui il laser, l'operatore estetico deve aver ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza sia per gli aspetti tecnici, che dovrà essere comprovata
6. Con il Decreto n. 206 del 15/10/2015 è stato introdotto come nuovo apparecchio a solo uso estetico il "Dermografo per micropigmentazione": dal momento che la Regione Piemonte non ha una normativa specifica in tema di trucco permanente e semipermanente, tale attività è da ricondursi solamente ad operatori in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici. Chi vorrà svolgere attività di trucco permanente, oltre che essere estetista, dovrà aver svolto il corso previsto sui rischi sanitari di cui alla DGR n. 20-3738 del 27/07/2016.
7. Per esercitare l'attività di onicotecnico (applicazione o decorazione unghie) occorre essere in possesso della qualifica di estetista (nota prot. n. 5079/16.06 del 07/04/2008 Regione Piemonte-Direzione Sanità)

8. Anche l'attività di applicazione di ciglia finte va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista (prot. 36045 del 16/04/2018 Regione Piemonte - Settore Artigianato)

Art. 80 - Attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente

1. Coloro che intendono avviare l'attività di tatuatore, piercing e/o trucco permanente (in via esclusiva o complementare ad altre attività) devono aver frequentato obbligatoriamente i corsi come previsto dalla "Disciplina Regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente" di cui alla DGR n. 20-3738 del 27/07/2016. Il possesso dell'attestato di frequenza con profitto al corso è condizione necessaria per l'apertura.

2. Coloro che come attività complementare alle attività di farmacia e parafarmacia di vendita di monili o di oggetti preziosi effettuano la foratura del lobo delle orecchie (anche su minori previa autorizzazione degli esercenti la patria potestà), non hanno l'obbligo di frequentare il corso, purchè si attengano a quanto disposto dal punto 4 "Foratura lobo delle orecchie" di cui all'Allegato A della DGR n. 20-3738 del 27/07/2016.

3. Per quanto attiene alle indicazioni operative, si dovrà ottemperare a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in vigore.

4. L'avvio dell'attività avviene presentando una SCIA al SUAP del Comune sul cui territorio insiste l'attività, allegando modulistica prevista. Il SUAP trasmette in modalità telematica copia all'Azienda Sanitaria Locale per le competenti attività di vigilanza. La sospensione temporanea o la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione all'ASL territorialmente competente.

5. Per quanto concerne le caratteristiche dei locali attinenti l'attività di Tatuaggio, piercing e trucco semipermanente, in assenza di linee guida regionali o della competente ASL si dovrà fare riferimento a quanto di seguito indicato:

- i locali dovranno essere regolarmente aerati ed illuminati naturalmente secondo i parametri e le specifiche tecniche previsti per i locali di abitazione;
- i locali dove si effettuano le procedure di tatuaggio o di piercing dovranno essere separati dalla zona d'attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello; dovranno essere forniti di lavandino con comando non manuale per l'erogazione dell'acqua calda e fredda; le pareti dovranno essere ricoperte da materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile.

Art. 81 - Strutture ricettive alberghiere

1. Le strutture ricettive alberghiere sono soggette alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie.

2. In generale, le strutture alberghiere sono organizzate per fornire al pubblico pernottamento in almeno sette camere, o sette appartamenti.

3. In particolare la Legge Regionale n. 3 del 11/03/2015 definisce le tipologie alberghiere stabilendo tra l'altro che negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizi autonomi di cucina a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 40% della capacità ricettiva totale.

4. Con il Regolamento di cui al D.P.G.R. 15/05/2017 n.9/R sono definite le "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico- sanitari occorrenti al loro funzionamento".

5. Chiunque intenda gestire un'azienda alberghiera presenta una SCIA al SUAP del Comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, allegando modulistica regionale prevista. Il SUAP trasmette in modalità telematica copia all'Azienda Sanitaria Locale per le competenti attività di vigilanza. La sospensione temporanea o la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione all'ASL territorialmente competente.

Art. 82 - Strutture ricettive extra-alberghiere

1. Le strutture ricettive extralberghiere sono soggette alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie; per l'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere, disciplinate con L.R. n. 13 del 03/08/2017, si intende l'esercizio dell'attività di:

affittacamere e locande, bed & breakfast, case appartamenti vacanza e residence, residenze di campagna, case per ferie, ostelli.

2. Affittacamere. In generale gli affittacamere sono composti da camere, con accesso indipendente da altri locali, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati, senza utilizzo del posto cottura o cucina

3. Bed & Breakfast. In generale i B&B sono strutture gestite da soggetti privati che in compresenza con gli ospiti utilizzano parte dell'abitazione in cui risiedono o altri immobili, ove eleggono il domicilio, offrendo il servizio di pernottamento e prima colazione e riservando all'interno della struttura una camera da letto al titolare.

4. Case e appartamenti per vacanza e residence. In generale si intendono unità abitative di civile abitazione, arredate e dotate di cucina autonoma, date in uso ai turisti senza somministrazione di alimenti e bevande; al loro interno non possono essere riservati vani o locali al titolare

5. Case per ferie. In generale sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o gruppi, organizzate e gestite per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, da soggetti privati o enti pubblici e da associazioni senza scopo di lucro.

6. Ostelli. In generale gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente di giovani e loro accompagnatori, gestite a fin di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, enti o associazioni riconosciute e senza scopo di lucro.

7. Residenze di Campagna. In generale sono strutture ricettive ubicate in ville padronali, casali o case coloniche inserite in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, collocate al di fuori dei centri urbani in pertinenze di almeno duemila metri quadrati e gestite in forma imprenditoriale.

8. Soluzioni ricettive innovative. In generale sono unità abitative, camere o locali ricavati in aree naturali o spazi all'aperto e possono essere autonome o complementari ad altre strutture ricettive

9. Con il Regolamento di cui al D.P.G.R. 08/06/2018 n.4/R sono definite le "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche".

10. Chiunque intenda gestire un'azienda extralberghiera presenta una SCIA al SUAP del Comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, allegando modulistica regionale prevista. Il SUAP trasmette in modalità telematica copia all'Azienda Sanitaria Locale per le competenti attività di vigilanza. La sospensione temporanea o la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione all' ASL territorialmente competente.

Art. 83 - Agriturismi e campeggi

1. Gli agriturismi e i campeggi sono soggetti alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie.

2. In generale per attività agrituristiche, normate dalla L.R. Piemonte n. 2 del 23/02/2015 (vigente dal 25/08/2017), si intendono le attività di ospitalità e ricezione esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda. L'attività agricola deve essere prevalente rispetto all'attività agrituristiche

3. In generale per campeggi, normati con L.R. Piemonte n. 54/79 e s.m.i., si intendono i complessi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o mezzo di pernottamento mobile autonomo. La presenza di allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso dei turisti sprovvisti di mezzo proprio non può essere superiore al 10% della ricettività complessiva: in caso superino la soglia del 10% si considerano villaggi turistici.

4. Chiunque intenda gestire un'azienda agrituristiche o un campeggio, presenta una SCIA al SUAP del Comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, allegando modulistica regionale prevista. Il SUAP trasmette in modalità telematica copia all'Azienda Sanitaria Locale per le competenti attività di vigilanza. La sospensione temporanea o la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione all' ASL territorialmente competente.

Art. 84 - Aree di sosta per camper e caravan.

Tali aree non sono da considerarsi strutture turistico-ricettive e sono normate dal:

- Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
- Nota Prot. 0031543/2007 del 02.04.2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta degli autocaravan.

Art. 85 - Studi medici privati: caratteristiche dei locali

1. Quali studi medici si intendono i locali in cui il medico esercita la propria attività libero- professionale nelle forme più semplici e gestiti direttamente dal sanitario.
2. I locali da adibire a studio medico devono possedere i requisiti igienico-sanitari stabiliti dalle norme generali previste per i locali di civile abitazione, e più in particolare:
 - disponibilità di sala d'attesa per il pubblico aerata ed illuminata naturalmente da finestre apribili direttamente su spazio libero in misura non inferiore a 1/8 o meccanicamente tramite impianto di climatizzazione conforme alle norme vigenti;
 - servizio igienico accessibile dalla sala d'attesa disimpegnato
 - un locale visita sufficientemente aerato ed illuminato, dotato di lavandino con comando non manuale, di rivestimento facilmente lavabile e disinfettabile su pavimento e pareti in adiacenza al lavello.
3. Fatto salvo l'accreditamento previsto per gli studi medici convenzionati con il SSN, l'esercizio di studi e gabinetti medici non è soggetto ad autorizzazione.
4. Nel caso in cui, compatibilmente con lo strumento urbanistico comunale vigente, l'attività sia attivata presso l'abitazione privata del medico stesso, dovrà essere garantita la presenza di un locale visite destinato soltanto a tale scopo, e dovranno essere disponibili spazi per l'attesa e un servizio igienico diverso dal bagno principale dell'alloggio.

Art. 86 - Strutture parascolastiche

1. Si intendono come strutture parascolastiche le strutture in cui vengono svolte attività formative, finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze non comprese tra le strutture normate da altri articoli del presente Regolamento. A titolo esemplificativo: scuole di lingue, scuole di computer, scuole di sartoria, scuole di dattilografia, contabilità e simili, scuole addestrative, esclusi gli istituti professionali, scuole di vetrinista, scuole di estetica.
2. Sono altresì ricomprese le attività culturali e formative istituzionalizzate in un'organizzazione complessa, ma non attribuenti titolo di studio, quali le Università Popolari.
3. Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
4. La capienza massima della struttura è correlata alla dimensione delle aule disponibili, con un rapporto minimo di m² 1,80 per frequentante; al numero di servizi igienici dotati di antibagno, che dovrà essere non inferiore ad uno per sesso fino a 50 allievi contemporaneamente presenti; alle condizioni di aerazione del locale. Le aule devono essere direttamente e naturalmente aerate ed illuminate, con finestre di superficie non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento e dotate delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica.
5. In caso di svolgimento di attività con strumentazione rumorosa, l'aula deve essere opportunamente insonorizzata qualora inserita in un edificio con usi plurimi, e docenti ed utenti devono essere dotati di idonee protezioni acustiche.

Art. 87 - Altre strutture scolastiche

1. Si intendono come "altre strutture scolastiche", le strutture in cui viene svolta attività didattica compresa nei normali cicli di studi, ivi comprese le scuole universitarie e assimilate, al termine del quale viene attribuito un diploma.

2. Per le scuole pubbliche e private trovano applicazione le specifiche normative in materia di edilizia scolastica. Limitatamente alle scuole private esistenti e limitatamente al requisito generale della capienza, può essere ammessa una deroga, in base alla Circolare Ministero P.I.n.377 del 09/12/1987, a condizione che la superficie netta di ogni aula abbia un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 m²/alunno, fermo restando il possesso degli altri requisiti sopra descritti.

Art. 88 - Locali per fumatori

1. I locali per fumatori dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 23.12.2003, ed inoltre dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- in tutti i tipi di struttura, la superficie della sala fumatori non potrà essere superiore al 50% della superficie complessiva aperta al pubblico;
- nel calcolo del 50% della superficie si intende come “superficie complessiva aperta al pubblico” la porzione di locale effettivamente destinata agli avventori, escludendo quindi dal calcolo la superficie occupata ad es. dal banco bar, dal retrobanco, o da altre aree destinate ad attrezzature concernenti l'attività; su questa area dovranno essere calcolate le proporzioni relative tra superficie destinata a i fumatori e superficie totale dell'esercizio;
- la superficie utile a calcolare la capienza dei locali fumatori è quella effettiva del locale, così come delimitato dalle murature, senza esclusione di componenti d'arredo mobili e fissi;
- la capienza del locale per fumatori dovrà essere determinata sulla base della superficie effettiva del locale, senza riferimento al numero di posti a sedere allestiti o ad altre limitazioni;
- i locali per fumatori non potranno costituire passaggio obbligato per l'accesso ai servizi igienici, che conseguentemente dovranno essere realizzati nella zona non fumatori; nel caso in cui si realizzino servizi separati per fumatori e non fumatori, i medesimi dovranno essere in numero proporzionale al numero di posti a sedere delle due zone, secondo le specifiche indicate nel Regolamento Regionale Piemonte n. 2/R del 03.03.2008;
- negli esercizi pubblici di produzione e somministrazione alimenti e bevande di tipologia 2, 3 e 4, i locali per fumatori non dovranno costituire passaggio obbligato dalla cucina (o locale di preparazione) al locale destinato ai non fumatori;
- in tutti i tipi di esercizio pubblico (tipologia 1, 2, 3, 4) i locali per fumatori non dovranno costituire passaggio obbligato da e per il deposito di alimenti;
- i locali per fumatori non possono essere collocati all'ingresso dell'esercizio e il banco di mescita non potrà essere collocato nella zona fumatori;
- negli spogliatoi per il personale e nei servizi igienici per il personale o per il pubblico dovrà essere in vigore il divieto di fumo.
- gli impianti di ricambio dell'aria dovranno attenersi a quanto previsto dal Decreto, oltre che, per la parte applicabile, alle indicazioni contenute nelle norme tecniche specifiche per la realizzazione di impianti di ventilazione (UNI 10339); si precisa che gli impianti dovranno garantire l'immissione di aria dall'esterno, opportunamente filtrata e riscaldata nella stagione invernale, oppure da altri locali per non fumatori, nell'ambito quindi di un impianto più complesso.

2. Per la salvaguardia del vicinato, si prescrive che l'espulsione dell'aria dal locale fumatori debba essere canalizzata in idonea canna da uso esclusivo e condotta sopra il tetto dell'edificio, in posizione non molesta per gli occupanti di edifici vicini.

3. In caso di documentata impossibilità tecnica, potranno essere ammesse forme di evacuazione alternative, che dovranno comunque prevedere accorgimenti tecnici tali da evitare qualunque forma di molestia al vicinato.

4. Qualora in un locale venga realizzata o sia in esercizio una sala fumatori non conforme alle prescrizioni del D.P.C.M. 23.12.2003 e del presente articolo, sarà emanata Ordinanza sindacale che prescriverà il divieto di fumo in tutto il locale fino ad avvenuta regolarizzazione delle caratteristiche del locale e degli impianti.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 - Sanzioni

Ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o normative di altra natura, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con possibilità di eseguire il pagamento in misura ridotta per un importo di € 150,00, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689 ed alla quale si può applicare la sanzione accessoria della rimessa in pristino delle corrette condizioni.